

Il *sex work* nelle piattaforme digitali ed i “confini porosi” dell’abolizionismo italiano

Sex Work in Digital Platforms and the “Porous Boundaries” of Italian Abolitionism

NICCOLÒ CASNICI¹, PATRIZIA BRAMBILLA², SANDRA CHERUBINI³

Sommario

Il presente contributo propone un’analisi sociologico-giuridica del lavoro sessuale nella sfera delle piattaforme virtuali, una delle aree di mercato più vaste ed in crescita della cosiddetta *gig economy*. Nella prima parte, l’attenzione sarà rivolta alla disciplina della prostituzione in vigore in Italia e, soprattutto, su come quest’ultima possa applicarsi al settore del *sex work* digitale. Nella seconda parte, l’articolo s’interrogherà su come l’architettura normativa italiana riesca ad intercettare i cambiamenti sociali innescati dalla digitalizzazione, in un settore da sempre in bilico tra liceità e illiceità. Infine, la nostra analisi discuterà, sotto un profilo sociologico, dell’esistenza di un dualismo -per molti aspetti problematico- tra l’approccio giuridico-regolativo al lavoro sessuale digitale e la disciplina delle attività prostitute svolte nel mondo reale.

Parole chiave: lavoro sessuale; economia di piattaforma; prostituzione; sociologia del diritto; sociologia economica

Abstract

This paper proposes a socio-legal analysis of sex work in the sphere of virtual platforms, one of the largest and growing market areas of the so-called *gig economy*. In the first part, the focus will be on the prostitution regulation in force in Italy and, above all, on how the latter can apply to the digital

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, niccolo.casnici@unibs.it

2 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, patrizia.brambilla@unibs.it

3 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, sandra.cherubini@unibs.it

sex work sector. In the second part, the article will question how Italy's regulatory architecture manages to capture the social changes triggered by digitalization, in a sector that has always teetered between lawfulness and illegality. Finally, our analysis will discuss, from a sociological perspective, the existence of a -problematic- dualism between the legal-regulatory approach to digital sex work and the discipline of prostitution activities carried out in the real world.

Keywords: sex work; platform economy; prostitution; sociology of law; economic sociology

1. Introduzione

Tramite i canali digitali è diventato sempre più semplice “comprare piacere” (Barbagli 2020), in un ampio spettro di possibilità che oscilla dalla fruizione di materiale pornografico, all'interazione virtuale con professionisti o professioniste del settore, al vero e proprio *cybersex*. Il successo di piattaforme e app digitali per adulti è dovuto in larga parte al fatto che la rete fornisce un ambiente del tutto ospitale a chiunque ricerchi prodotti o servizi di natura erotico-sessuale, peraltro ad un costo ridotto (se non nullo) rispetto all'era in cui i medesimi erano accessibili esclusivamente tramite luoghi fisici (Cooper 1998), come le edicole, i *sexy shop*, i club per adulti o gli spazi in cui viene esercitata la prostituzione.

Il mondo digitale, laboratorio d'innovazione sociale per antonomasia (Pais e Provasi 2015; Ramella e Manzo 2019), ha reso disponibili infrastrutture che, fin da subito, sono state impiegate anche per diffondere materiale pornografico o per rendere più visibili attività di prostituzione/*escorting* nel mondo reale (Cunningham e Kendall 2011). Grazie al rapido sviluppo tecnologico, accanto a questi segmenti di mercato sono oggi disponibili anche “servizi indiretti”, tramite cui prestazioni sessuali vengono erogate interamente da remoto (Cunningham et al. 2018; De Gioannis, Casnici, e Sigala 2025; Rand e Stegeman 2023): rientrano in questo campo la compravendita di contenuti erotico-pornografici personalizzati (come avviene, per esempio, tramite piattaforme come il celebre Onlyfans⁴ e concorrenti), o l'accesso a performance sessuali tramite *live streaming*.

L'estrema articolazione del mercato rende possibile parlare di una vera e propria “industria del sesso” (Hardy, Kingston, e Sanders 2010; Hausbeck e

4 Nato nel 2016, *OnlyFans* è una piattaforma che ha sede legale a Londra (UK) ed offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento visitato più di 440 milioni di volte al mese (fonte: <https://it.semrush.com/>), con all'attivo più di 4 milioni di *creators* iscritti (fonte: <https://www.statista.com/statistics/1334104/onlyfans-creators-worldwide/>).

Brents 2009), che include categorie inedite di lavori sessuali, i quali spesso, in linea con l'*ethos* della *gig economy* (Woodcock e Graham 2020), vengono svolti in affiancamento ad altre occupazioni in settori diversi (Berg 2016; Hamilton et al. 2023). Vale la pena di sottolineare come l'affermazione di tali lavori abbia contribuito ad alterare la concezione di *sex work*⁵ tipica dell'era pre-internet: infatti, se fino agli anni Novanta del secolo scorso, parlando di lavoro sessuale il riferimento alla prostituzione era quasi automatico (non tanto perché fosse l'unica attività di compravendita di sesso, ma di certo era quella più visibile, come si discuterà nelle conclusioni), oggi tale espressione assume piuttosto i tratti di un termine "ombrello", poiché include condotte tanto inedite quanto eterogenee ed articolate. Infatti, nell'era del Web, caratterizzata da una crescente sessualizzazione del corpo femminile (Drenten et al. 2020) e dalla sua imperante spettacolarizzazione (Capecchi e Ruspini 2009), il lavoro sessuale non è facilmente inquadrabile, se non all'interno di un perimetro in cui il confine tra, pornografia, *performance*, spettacolo artistico⁶ e attività prostitute si fa sempre più sfocato. Tale processo, definito come una sorta di "*gentrification*" del *sex work*⁷, crea infatti i presupposti per la comparsa di figure ibride – come ad esempio le "*camgirls*"⁸ – figure che spesso tendono a sfuggire alle tradizionali categorie finora impiegate dal diritto dei paesi occidentali (Martson 2020; Nocella 2024a).

Il dibattito pubblico su questi temi è vivace, anche se troppo spesso risulta animato da impostazioni ideologiche, toni sensazionalistici e opinioni polarizzate: per un verso vi è un comune accordo sul fatto che la diffusione *online* di contenuti e servizi erotici stia creando diffusi problemi di dipendenza e assuefazione (Guerreschi 2022) e che sia sempre più complicato impedirne l'accesso da parte di utenti minorenni (Ballarotto e Zavattini 2023). D'altro canto, tali questioni stanno esacerbando alcune delle tradizionali contrapposizioni tra le correnti intellettuali che animano questo campo di studi: sotto questo profilo, da una parte l'area femminista radicale e l'area

5 Basandoci sulla concezione di Carol Leigh (1997), ed in coerenza con la definizione proposta da ESWA (nota associazione internazionale per la difesa dei diritti di chi opera nel settore: si veda <https://www.eswalliance.org/>), con l'espressione *sex work* intendiamo lo "scambio consensuale di servizi sessuali in cambio di denaro, beni o servizi". Sono pertanto escluse da questa fattispecie tutte le casistiche (come ad esempio il *trafficking*) in cui è presente l'elemento della costrizione.

6 Per un approfondimento sul rapporto tra lavoro sessuale e spettacolo artistico, segnaliamo il contributo di Bandelloni (2022).

7 Fonte: <https://www.vox.com/the-goods/22749123/onlyfans-influencers-sex-work-instagram-pornography>

8 Si tratta di ragazze che, tramite piattaforme specializzate, svolgono performance sessuali trasmesse tramite *webcam*, operando a cavallo tra il settore pornografico, artistico (e, si discuterà più avanti, in taluni casi forse anche prostitutivo). Tra le piattaforme più note che operano in questo settore, per esempio, si trovano: Cam4, BongaCams, Camsoda, Chaturbate, Stripchat, Livejasmin e molte altre.

cattolica più tradizionalista, entrambe – per ragioni diverse – da sempre contro la pornografia e contro la legalizzazione della prostituzione, muovono alle piattaforme l'accusa di alimentare nuove forme di sfruttamento del corpo femminile, facilitando condotte prostitute e promuovendo attività immorali e svilenti per la dignità delle donne (Dworkin 1987; Farley 2004; Fraterrigo 2012; MacKinnon 1989; Stark e Whisnant 2004). D'altra parte, l'ala femminista libertaria (Delacoste e Alexander 1987; Khan 2017; Lick 2000; Queen e Comella 2008) sostiene invece la tesi dell'“*empowerment*”, secondo cui le nuove tecnologie digitali fornirebbero strumenti per attribuire maggiore potere alle donne, consentendo loro di realizzare pienamente la libertà di fruizione del proprio corpo (Hamilton et al. 2023) e di mettere a frutto il proprio *capitale erotico* (Hakim 2012), in ambienti spesso più sicuri in quanto più lontani dai pericoli della strada (Atkinson 2022; Zappi 2022).

Il presente articolo non si pone il fine, oltremodo ambizioso, di stabilire i torti e le ragioni di tali posizioni, ma parte da un obiettivo più circoscritto. Inizieremo col domandarci quando, e a quali condizioni, per l'ordinamento italiano il lavoro sessuale digitale viene considerato prostituzione. Di conseguenza, l'interrogativo successivo riguarderà se, e a quali condizioni, le piattaforme o i siti internet, che costituiscono lo strumento attraverso cui queste attività vengono espletate, possono essere considerate responsabili dei reati di favoreggiamento o sfruttamento del meretricio. Ragionare, come punto di partenza, sull'infrastruttura giuridica in vigore in Italia ci consentirà poi, nella seconda parte dell'articolo, d'interrogarci sulla reale capacità delle norme attuali d'intercettare i fenomeni socio-economici in esame e le loro implicazioni, fornendo alla collettività un impianto regolativo stabile e coerente.

Non si potrà che partire da una rapida disamina dell'impianto regolativo di matrice abolizionista in vigore in Italia, che è contenuto nella c.d. legge Merlin (legge 20 febbraio 1958, n. 75), che regola le attività legate allo scambio tra prestazioni sessuali e denaro ed i reati ad esso collegati e che, come è noto, ha capovolto il modello “vetero-regolamentarista” (Parisi, 2018, pp. 97 ss.) sino a quel momento vigente all'interno del codice Rocco.

2. La disciplina della prostituzione in Italia

Per rispondere alle nostre domande di ricerca, iniziamo fornendo sinteticamente le coordinate socio-giuridiche relative alla repressione delle attività connesse al meretricio in Italia, per poi valutare se, e come, esse possano adattarsi o trovare applicazione al contesto delle piattaforme virtuali.

Come è noto, nel nostro ordinamento, la disciplina della prostituzione è ancora oggi contenuta nella Legge 20 febbraio 1958, n. 75⁹, che adotta un modello “abolizionista”. Nella dottrina penalistica, un primissimo commento alla riforma si trova in Mantovani (1959, p.452). Più recentemente, tra i lavori più significativi in tema di prostituzione, si vedano: Parisi (2018), Cadoppi (2014), Padovani (2015), Bonfanti e Di Nicola Travaglini (2015). Con questa cornice legale, per un verso si afferma la liceità della condotta della persona dedita alla prostituzione e del “cliente”, che si serve, dietro corrispettivo, della prestazione sessuale¹⁰. Si tratta di un principio pacifico anche nella giurisprudenza, secondo cui:

Nel caso di prostituzione di persona maggiorenne è stato evidenziato in dottrina come la legge Merlin abbia perseguito la finalità di riconsegnare all'alveo dell'attività del tutto libera, non sanzionabile da parte dell'ordinamento, l'esercizio del meretricio che sia frutto di una scelta non condizionata da forme di coazione o di sfruttamento (si veda, *ex multis*, Cass. Pen., SSUU, 19 dicembre 2013, n. 16207).

In questo spirito, la giurisprudenza afferma in modo chiaro la necessità di muovere “dal punto fermo rappresentato dalla scelta del legislatore di considerare attività non vietata, e dunque in sé lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro” (Cass. Pen., Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 20384).

A ciò si affianca, d'altra parte, l'illiceità, e la conseguente punizione, di pressoché tutte le condotte di “collaborazione” all'attività di meretricio, e, quindi, di tutte le condotte per così dire “satellite” o “serventi” a tale attività, sia di carattere materiale (si pensi alla promozione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione), sia di tipo morale (induzione alla prostituzione). A tal riguardo, la giurisprudenza afferma che:

le sanzioni penali fissate dalla L. 20 gennaio 1958, n. 75, debbono essere applicate a coloro che condizionano la libertà di determinazione della persona

9 c.d. Legge Merlin.

10 Fatta salva l'ipotesi in cui i rapporti sessuali si consumino con ragazza minorenni, per cui opera la fattispecie prevista dall'art. 600 bis c.p. (Prostituzione minorile) che al primo comma punisce “con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto”; mentre al secondo comma punisce gli atti sessuali con minorenni in cambio di corrispettivo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

che si prostituisce, a coloro che su tale attività lucrano per finalità di vantaggio e, infine, a coloro che offrono un contributo intenzionale all'attività di prostituzione eccedendo i limiti dell'ordinaria prestazione di servizi (Cass. Pen., Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 20384)¹¹.

La legge Merlin, all'epoca del suo inserimento nell'ordinamento italiano, rappresentò un elemento di innovatività e modernità, poiché fu espressione della volontà politica di rottura con la cultura tradizionale, che vedeva la prostituzione come una sorta di "male necessario" (Danna 2002) atto a preservare il valore della castità delle spose e, al contempo, a salvaguardare la stabilità dei matrimoni, garantendo uno "sfogo controllato alla sessualità maschile" (Serughetti, 2022, p.28)¹². La riforma in questione espresse, al contrario, le posizioni dei movimenti femministi e delle forze politiche (essenzialmente cattolici e social-democratici) che attribuivano allo Stato una funzione di direzione etica e morale (*ibidem*), e che vedevano la prostituzione come "piaga da sanare" e la chiusura dei bordelli come segno di progresso sociale (Macrelli 1981): una visione che mirava prima di tutto a tutelare la dignità delle donne, oltre che a salvaguardare il buon costume, eliminare il vizio e combattere la corruzione che spesso caratterizzava il settore (Pitch 1989). In effetti, la ratio di fondo che ha portato alla criminalizzazione di tutte le condotte "satellite" dell'attività prostituitiva, anche quando esercitata in forma volontaria e consapevole, muove dalla considerazione che la scelta di esercitare la prostituzione trova normalmente la sua causa nella condizione di vulnerabilità di chi la pratica e che si tratti di un atto intrinsecamente lesivo per la dignità di chi lo pratica: secondo questa visione, peraltro ribadita da una recente (e criticata) pronuncia della Corte Costituzionale (la n. 141/2019)¹³, nessuna donna accetterebbe liberamente di esercitare tale

11 La giurisprudenza sottolinea altresì la necessità di non operare interpretazioni tali "da reintrodurre surrettiziamente presupposti di illiceità in sè della prostituzione che vengono formalmente ed espressamente negati e che, invece, potrebbero finire per qualificare come illegali condotte e prestazioni di servizi alla prostituta che non risulterebbero penalmente rilevanti se destinati ad altre attività" (Cass. Pen., Sez. 3, 29 gennaio 2013, n. 20384).

12 Dal punto di vista giuridico, a questa visione corrispondeva, di fatto, la liceità della prostituzione, che veniva praticata presso lecite case di tolleranza, sia dal punto di vista di chi offre il servizio sessuale – le prostitute venivano registrate e sottoposte a controlli sanitari – sia dal punto di vista del cliente. Così come era lecita la condotta del terzo agevolatore della prostituzione, salvi i casi di istigazione e favoreggiamento di minorenne o persona in stato di infermità o deficienza psichica (art. 531 c.p.) o di discendente, moglie o sorella (art. 532 c.p.) e il caso di costrizione alla prostituzione (artt. 535 e 536 c.p.). Per una ricostruzione dell'originario impianto sanzionatorio in materia di prostituzione si vedano: Pioletti U., *Prostituzione*, in *Dig. disc. pen.*, Utet, Torino, 1995, X, 274 ss.; (Padovani, 2015, p.107 ss)

13 Il riferimento è alla nota sentenza della Corte Costituzionale che ha rigettato la questione di costituzionalità, sollevata dalla Corte d'Appello di Bari, in relazione ai reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: Corte Cost. 7 giugno 2019, n. 241. La sentenza è stata ampiamente commentata (e criticata) dalla dottrina penalistica. In questa

attività (Parisi, 2018, p. 101) e colei che “vende sesso” è considerata potenzialmente una vittima della società nel suo complesso¹⁴; di qui la necessità che lo Stato si astenga dal rendersi complice dell’“industria del sesso” (Sereni 2020)¹⁵.

Venendo al contenuto specifico della legge Merlin, la norma cardine contenente le principali fattispecie in materia di prostituzione è certamente l’art. 3, norma che al suo interno contempla molteplici condotte di reato, molto diverse tra loro, anche per quanto concerne il disvalore intrinseco della condotta, tutte collegate al fenomeno prostituivo e accomunate dalla medesima cornice editale (Parisi, 2018, p.102). Tale disposizione punisce: la proprietà

sede si rinvia, *ex multis*, ai contributi di: BACCO F., *La disciplina penale della prostituzione al doppio vaglio della Consulta, tra giudizi di fatto, moralismo penale e ragionevolezza giudiziale*, in *Sist. pen.*, 6 luglio 2020; CADOPPI A., *La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1653 ss.; PADOVANI T., *Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di costituzionalità*, in *GenIUS*, 2019, pp. 1 ss.; PARISI F., *Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?*, in *Leg. pen.*, 21 novembre 2019.

A questa prima pronuncia ha fatto seguito la pronuncia n. 278 del 2019, che ha, di fatto, ribadito quanto esplicitato dalla pronuncia del 2019, su altra questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia; per un commento alle due sentenze citate si rinvia a: A. CADOPPI, *Il “bicchiere mezzo pieno”. Un tentativo di lettura costruttiva delle sentenze della Corte costituzionale in tema di favoreggiamento della prostituzione*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2020.

14 Si legge nella pronuncia della Consulta citata che *“in questa materia, la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico – risultando, perciò, non agevolmente traducibile sul piano normativo in formule astratte – e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale.*

A ciò si affiancano, peraltro, anche preoccupazioni di tutela delle stesse persone che si prostituiscono – in ipotesi – per effetto di una scelta (almeno inizialmente) libera e consapevole. Ciò in considerazione dei pericoli cui esse si espongono nell’esercizio della loro attività: pericoli connessi al loro ingresso in un circuito dal quale sarà poi difficile uscire volontariamente, stante la facilità con la quale possono divenire oggetto di indebite pressioni e ricatti, nonché ai rischi per l’integrità fisica e la salute, cui esse inevitabilmente vanno incontro nel momento in cui si trovano isolate a contatto con il cliente (pericoli di violenza fisica, di coazioni a subire atti sessuali indesiderati, di contagio conseguente a rapporti sessuali non protetti e via dicendo).

Riguardo, poi, alla concorrente finalità di tutela della dignità umana, è incontestabile che, nella cornice della previsione dell’art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di «dignità» vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore. È, dunque, il legislatore che – facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente”; Corte Cost., n. 141/2019.

15 Si veda la relazione alla proposta di legge presentata dall’onorevole Tozzi Condivi alla Presidenza della Camera dei deputati il 6 aprile 1956, dove si precisa limpidamente come la nuova normativa miri «non a sopprimere la prostituzione ma soltanto a sopprimere la regolamentazione della prostituzione», impedendo «che nello Stato possa esistere una prostituzione autorizzata e regolamentata».

o l'esercizio di una casa di prostituzione (art. 3, n. 1¹⁶); la locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione (art. 3, n. 2¹⁷); la «tolleranza abituale» della prostituzione in un luogo aperto al pubblico (art. 3, n. 3¹⁸); l'induzione alla prostituzione, per tale intendendosi qualsiasi attività di persuasione o convincimento, operata nei confronti di un soggetto, affinché offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone; il c.d. lenocinio¹⁹ e, infine, lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Queste ultime fattispecie (sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione) meritano un approfondimento in questa sede, prestandosi ad essere applicate e «reinterpretate» alla luce del contesto del *sex work* nelle piattaforme *online* in cui ci si sta muovendo nell'ambito della presente analisi.

Nello specifico, lo «sfruttamento» della prostituzione, punito all'art. 3, n. 8, seconda ipotesi, della Legge Merlin, punisce la condotta di chi tragga una qualsiasi utilità economica dall'attività sessuale di chi eserciti la prostituzione, nella consapevolezza di trarre un indebito vantaggio da tale attività; si tratta, in altre parole, di un reato che sanziona l'indebita pretesa di partecipare agli utili guadagnati con l'attività di prostituzione e, come tale, posta eminentemente a tutela dell'ordine pubblico e del buon costume²⁰. Secondo la giurisprudenza prevalente si tratterebbe di un reato solo eventualmente abituale, essendo sufficiente per la sua integrazione qualsiasi partecipazione, anche isolata, agli utili derivanti dall'attività di meretricio.

16 L'art. 3, n. 1, Legge Merlin, recita: «chiunque ha la proprietà o l'esercizio di una casa di prostituzione o comunque la controlli la diriga o partecipi a dette attività». La norma originariamente era stata introdotta allo scopo di sanzionare l'apertura e gestione delle c.d. case chiuse o di prostituzione (che erano state abolite con la Legge Merlin stessa). L'evoluzione del fenomeno prostitutivo ha portato, oggi, all'applicazione della fattispecie a contesti affini alle case di prostituzione, quali ad esempio alcuni centri massaggi che, in cambio di denaro, offrono prestazioni di natura sessuale. Per approfondimenti si rinvia a: (Parisi, 2018, pp. 113-114).

17 L'art. 3, n. 2, Legge Merlin, sanziona: «chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione». Per l'analisi della fattispecie e della casistica si rinvia ancora una volta a F. PARISI, *Prostituzione.*, cit., pp. 114-116.

18 L'art. 3, n. 3, Legge Merlin, sanziona «chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione»

19 La condotta realizzata da colui che svolge attività di intermediazione tra cliente e persona che si prostituisce.

20 Per un'analisi più approfondita della fattispecie e della casistica giurisprudenziale si rinvia a (Bonfanti & Di Nicola Travaglini, 2015, p. 65 ss); sul bene giuridico e la condotta punita dal reato di sfruttamento della prostituzione si veda nella giurisprudenza di legittimità, *ex multis*, Cass. Pen., sez. III, 18 dicembre 2012, n. 4139.

Infine, il favoreggiamento della prostituzione (art. 3, n. 8, prima ipotesi) rappresenta una norma di chiusura, con funzione sussidiaria e residuale rispetto alle fattispecie previste dai nn. 1-7 dell'art. 3, e punisce tutte le condotte volte a favorire in qualsiasi modo la prostituzione; in altre parole fa riferimento a tutte quelle attività finalizzate a facilitare o comunque apportare un contributo determinante all'esercizio della prostituzione²¹. La casistica giurisprudenziale ha visto, per esempio, il riconoscimento di questa fattispecie nel caso di accompagnamento sul luogo della prostituzione della prostituta; di reperimento del luogo di esercizio della prostituzione; di reperimento dei clienti; di parassitario utilizzo del provento dell'attività di prostituzione da parte del coniuge o convivente²².

3. Attività prostitutiva “virtuale” e interazioni a distanza

Sin qui l'articolo ha inteso ricostruire nei dettagli il quadro giuridico-sanzionatorio di riferimento. Ma, prima di passare alla disamina degli aspetti regolativi delle attività digitali in questione, è necessario interrogarci sul significato della nozione di “prostituzione” penalmente rilevante, con un *focus* sul caso in cui essa sia intermediata da dispositivi digitali. Infatti, è opportuno comprendere se e a che condizioni le condotte tipicamente poste in essere da parte degli *adult content creator* sulle piattaforme possano essere considerate alla stregua di “prestazioni sessuali”, che, a loro volta, in presenza di un corrispettivo di denaro o altra utilità, possano essere considerate attività di prostituzione secondo il quadro giuridico che si è tratteggiato.

Anzitutto, preme sottolineare che né nella legge Merlin, né tantomeno dall'art. 600bis c.p. (che punisce la “prostituzione minorile”) viene fornita una definizione chiara e univoca di “prostituzione”; al contrario, il significato di tale termine è stato negli anni ricostruito in via interpretativa dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In generale, “prostituzione” (dal latino “prostituer” ossia “far mercato di...”) si riferisce alla condotta consistente nel fornire una prestazione sessuale a pagamento, in presenza di un corrispettivo²³.

21 In giurisprudenza si rinvia, *ex multis*, a Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 novembre 2013, n. 6373), secondo cui: “il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell'azione”.

22 Per approfondimenti ulteriori sulla casistica e per tutti i riferimenti giurisprudenziale si veda: (Bonfanti & Di Nicola Travaglini, 2015, p.53 ss).

23 Per un'analisi più dettagliata sugli elementi specifici che compongono la nozione di prostituzione si consenta il rinvio a: (Padovani, 2015, p.13 ss); PARISI, F., *Prostituzione*, cit., pp. 103 ss.

I due elementi cardine attorno a cui ruota la nozione di prostituzione sono dunque la “prestazione sessuale”, per tale intendendosi qualsivoglia atto di disposizione del proprio corpo a fini sessuali²⁴, e il “denaro” o “altra utilità di natura economica”, come controprestazione all’atto dispositivo del proprio corpo. Ai fini della nostra disamina appare centrale focalizzarsi sul primo dei due elementi e chiedersi, più in particolare, se la “prestazione sessuale” a pagamento implichi necessariamente che vi sia un contatto fisico tra prestatore e fruitore. Al quesito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno offerto al quesito risposta negativa chiarendo come:

L’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto²⁵ dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione, non essendo stato mai messo in dubbio che l’attività di chi si prostituisce può consistere anche nella esecuzione di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di chi ha chiesto la prestazione, pagando un compenso, al fine di soddisfare la propria libidine, senza che intervenga alcun contatto fisico tra le parti²⁶.

24 Si veda Bacco (2011).

25 Il compimento dell’atto sessuale è un elemento fondamentale, e la sua assenza è ciò che rende le cosiddette “telefonate erotiche a pagamento” condotte non prostitute. A questo riguardo, infatti, la Cassazione ha più volte stabilito che, per rientrare nella fattispecie di prostituzione, è necessario un contatto corporeo o un atto sessuale reale, non solo la prestazione vocale che mira a eccitare l’interlocutore, anche se a pagamento. Cfr. Cass. Pen., III Sez. Pen., 31 agosto 2012, n. 33546, che chiarisce come “*la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente fatto rientrare nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, finalizzata a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione (ex plurimis, in tal senso, Sez. 3, n. 15158 del 21/03/2006, P.M. in proc. Terrazzi, Rv. 233929; Sez. 3, n. 737 del 03/06/2004, Bongii Sez. 3, n. del 22/04/2004, Verzettl e Sez. 3, n. 534 del 22/04/2004, Mannone), essendosi evidenziato, infatti, che la componente lesiva della dignità della Prostituta (che, evidentemente, ha indotto il legislatore a sanzionare penalmente, i fatti agevolativi o di sfruttamento di una tale attività) consiste nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente, ovvero, in altre parole, nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale (Sez. 3, n. 7608 del 20/05/1998, Mlmou, Rv. 211337) ... Ciò che (...) resta essenziale (...) è che la persona retribuita per prostituirsi abbia, appunto, a compiere (non importa, come detto, in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale, ovvero prestazioni caratterizzate, appunto, dalla messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine (Sez. 3, n. Rv. 229350 e Rv. 228692) (... e che - n.d.r.) la persona richiesta compia atti che attingano zone erogene del corpo suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale (Sez. 3, n. 41096 del 18/10/2011, P.G. in proc. M., Rv. 251316; Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758; Sez. 3, n. 11958 del 22/12/2010, dep. 24/03/2011, C., Rv. 249746; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 23/01/2008, P., Rv. 238739).”*

26 Cass. Pen., SSU, 19 dicembre 2013, n. 6207.

Vi è un ulteriore aspetto da considerare: non solo, come è appena stato evidenziato, nel concetto di prestazioni sessuali penalmente rilevanti ai sensi delle fattispecie previste dalla legge Merlin non è necessario che vi sia un contatto fisico tra il prestatore e il fruitore, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente ammissibile che i due soggetti si possano trovare in contesti spaziali distinti (cosa che tipicamente avviene con l'intermediazione dei dispositivi digitali), a condizione che il fruitore della prestazione non si limiti ad assistere passivamente all'atto sessuale, ma che possa concretamente interagire e, quindi, incidere, con le proprie richieste, sull'attività sessuale svolta. A tal riguardo, la Corte di Cassazione in più occasioni²⁷ ha, per esempio, fatto rientrare nella nozione di prostituzione le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza e via web-chat, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati²⁸.

Se, dunque, a talune condizioni la vendita di prestazioni sessuali *online* viene considerata come atto prostitutivo, quali sono le implicazioni per siti web e piattaforme digitali che popolano il mercato dei servizi digitali per adulti? Nel prossimo paragrafo tenteremo di rispondere a tale quesito.

27 Cfr. Cass. Pen. Sez. 3, 9 aprile 2015, n. 17394, dove si legge che “le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati, assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via internet e ne abbiano tratto guadagno, in quanto il collegamento in videoconferenza consente all'utente di interagire con chi si prostituisce, in modo tale da potere richiedere a questi il compimento di atti sessuali determinati, che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale a pagamento”; conformi: Cass. pen. Cass. 18/01/2012, n.7368; Cass.Pen., 19/10/2010, n. 37188; Cass. Pen., 21/03/2006, n. 15158; infine: Cass., Sez. III, 10 settembre 2004, n. 36157, e Cass., Sez. III, 8 giugno 2004, n. 25464, entrambe in Cass. pen., 2005, p. 3493 ss., con nota di R. BORGOGNO, *La prostituzione «a distanza» in due recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità*, pp. 3497-3508.

28 Preso atto della nozione di “prostituzione virtuale” adottata dalla giurisprudenza, in dottrina si è precisato come sia “irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore della prostituzione si trovino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino collegati tramite internet in un collegamento virtuale che consenta all'utente della prostituzione, non diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di contemporanea presenza nello stesso luogo, di interagire con chi si prostituisce, in modo da poter chiedere a questo il compimento di atti sessuali determinati, che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da colui che chiede la prestazione sessuale a pagamento, come avviene appunto nel caso delle videochat erotiche”; così ZUNICA, F., *Il diritto penale del web tra sforzi ermeneutici e nuove prospettive (prima parte)*, in *Diritto, Giustizia e Costituzione web*, 3 aprile 2023, al link https://www.dirittogiustiziacostruzione.it/il-diritto-penale-del-web-tra-sforzi-ermeneutici-e-nuove-prospettive-prima-parte-di-fabio-zunica/#_ftn5.

4. Piattaforme *online* per adulti e prostituzione

Volgendo lo sguardo all'industria dell'erotismo digitale nella sua concretezza, si nota come l'offerta, nel corso degli ultimi anni, si sia arricchita, rispetto all'era delle *webchat*, di servizi e modelli di *business* sempre più complessi e articolati (Cunningham et al. 2018). Quando si ha a che fare con piattaforme digitali operanti nel settore dell'erotismo, occorre considerare, infatti, l'estrema eterogeneità delle condotte che esse veicolano: dal mero scambio o dalla commercializzazione di materiale per adulti in modalità asincrona, a forme di interazione sincrona (quali le *live chat*) nelle quali si realizza uno scambio in tempo reale di prestazioni sessualmente esplicite, seppur tra soggetti fisicamente distanti.

Più in particolare, tra i servizi che vanno per la maggiore, specialmente nelle piattaforme organizzate sul modello "social network" (come ad esempio Onlyfans e concorrenti), vi è la compravendita di contenuti sessuali *on demand*, che permette ai clienti d'interagire con una vasta platea di creatori di contenuti, cui chiedere una prestazione sessuale per poi riceverla in maniera asincrona (tipicamente tramite materiale video) e dietro pagamento di una cifra prestabilita o contrattata tra le parti (di cui peraltro una percentuale solitamente viene trattenuta dalla piattaforma come costo di commissione). Come accennato, nel dibattito pubblico talvolta si è sollevata la questione circa la liceità dei comportamenti atti a facilitare questi scambi²⁹, ma dalla nostra analisi si evince piuttosto chiaramente come, sebbene nella sostanza nel più dei casi essi consistano effettivamente in atti di vendita di prestazioni sessuali contro denaro, al momento non siano ravvisabili elementi di illiceità, poiché la giurisprudenza italiana tecnicamente non considera la condotta in questione come assimilabile al meretricio, mancando del requisito circa la possibilità d'interazione diretta e immediata tra cliente e prestatore.

Più controverso pare, invece, il caso delle piattaforme che forniscono servizi di *live-streaming*, tra cui ad esempio i siti di *webcam* erotiche. Ad onor del vero, non è affatto difficile trovare traccia di queste piattaforme: inserendo su *Google* la chiave di ricerca "webcam erotiche Italia", i risultati sono infatti 1.7 milioni³⁰, segno di un forte radicamento delle pratiche promosse da tali siti anche nel nostro paese. Sotto il profilo del *business*, molte di queste piattaforme utilizzano modelli cosiddetti "freemium", ossia consentono l'accesso gratuito agli utenti, che solitamente possono solo limitarsi a guardare. In aggiunta, è però possibile registrarsi, atto che usualmente conferisce la possibilità di chattare con le performer, e non solo; in molti casi, infatti,

29 Ad esempio: <https://www.sardegna.gov.it/popolo-della-famiglia-chiedere-onlyfans/>

30 Ovviamente ciò non significa che in Italia sono attivi 1.7 milioni di piattaforme di quel genere, ma che 1.7 milioni di pagine web menzionano quell'argomento, oppure sono effettivamente siti di camgirls.

la registrazione sblocca anche la possibilità di acquistare direttamente sul sito monete virtuali (*token*), che consentono agli utenti d'interagire in modo più "strutturato" con chi c'è dall'altra parte della telecamera, ad esempio: inviando dei "*tips*", ossia dei "doni" durante le performance³¹ (una percentuale dei quali, solitamente compresa tra il 40 e il 65%³², viene trattenuta dal sito), "invitando" una *camgirl* in una "stanza privata" per ottenere una prestazione personalizzata o, talvolta, prendendo temporaneamente il controllo da remoto di alcuni oggetti sessuali³³ utilizzati dalle performer nelle loro trasmissioni *live*. Come efficacemente mostrato dalla letteratura sul tema (ad esempio, Bleakley 2014), inoltre, all'audience vengono spesso fornite dettagliate informazioni circa gli atti sessuali che le *performer* dichiarano di essere disponibili a svolgere e, in alcuni casi, anche il loro "prezzo", espresso, ad esempio, in termini di *token*. L'autore, peraltro, spiega efficacemente come la negoziazione attorno allo scambio tra prestazione e denaro in molti casi venga considerata dagli utenti un aspetto essenziale, poiché rappresenta l'atto con cui il pagante "dirige" la performance, massimizzando così il proprio "investimento" nel materiale sessuale che alla fine viene prodotto (*ibidem*).

Dunque, sulla condotta di alcune di queste piattaforme, sembrano emergere diversi profili di ambiguità i quali, a nostro giudizio, meriterebbero maggiore attenzione, riflessione e valutazioni più approfondite e dettagliate rispetto a quanto, spesso, avviene nel dibattito pubblico. Si tratta infatti di attività che prevedono costanti transazioni a titolo oneroso aventi ad oggetto prestazioni sessuali, spesso in "diretta", svolte da professioniste del sesso (talvolta operanti in Italia), verso un pubblico (anch'esso, almeno in parte, italiano), che, a certe condizioni, può interagire (come visto anche in forme invasive) con la controparte.

Alla luce dell'ampia nozione di prostituzione rilevante per l'ordinamento penale (che non richiede necessariamente un contatto fisico tra "cliente" e "prestatore") e dell'altrettanta ampiezza dei confini applicativi delle fattispecie di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (che, come si è già detto, sanzionano una vasta gamma di condotte volte a favorire o approfittarsi economicamente dell'attività di meretricio), vale la pena di notare come a fronte di condotte – perlomeno ad un primo sguardo – assimilabili a quelle in esame, talvolta in passato la giurisprudenza italiana ha riconosciuto la configurabilità dei reati di favoreggiamento o sfruttamento della prosti-

31 Tali interazioni ricordano la pratica, diffusa anche nella cinematografia popolare, dell'inserire una banconota negli "slip" di una spogliarellista durante uno *striptease*, pratica che peraltro ha recentemente determinato una condanna penale a carico di un locale notturno italiano per il reato di facilitazione della prostituzione (Cass., sez. pen., 12 febbraio 2003, n.13039).

32 A tal riguardo, si veda Bleakley (2014).

33 L'impiego di oggetti sessuali controllabili da remoto, i cosiddetti "*teledildonics*", è ben descritto in Canestrini (2018).

tuzione a carico di soggetti che: avevano reclutato esecutrici di prestazioni erotiche a pagamento o avevano creato collegamenti via internet (traendone guadagno) a chi desiderasse vendere prestazioni sessuali in via telematica³⁴; oppure avevano reclutato e consentito l'effettuazione di prestazioni sessuali a pagamento, tramite *webchat*, in modo da rendere possibili interazioni dirette ed immediate con le prestatrici³⁵, con annessa la possibilità di richiedere il compimento di specifici atti sessuali. Si tratta di situazioni che, sebbene non del tutto sovrapponibili, hanno evidenti affinità con le condotte poste in essere dai “gestori” delle piattaforme di cui si è fatto cenno, piattaforme che -spesso in modo presumibilmente consapevole- mettono a disposizione delle prestatrici un luogo (seppur non fisico ma virtuale) d'interazione e vendita del sesso.

Se in altri contesti il *policy maker* ha dimostrato maggiore attenzione e attivismo sulla materia in questione³⁶, in Italia risulta evidente che la filiera di mercato cui appartengono le piattaforme descritte in precedenza convive, tutto sommato in modo apparentemente non troppo conflittuale, con l'impianto abolizionista sancito dalla legge Merlin³⁷. Infatti, molte di esse operano sul mercato da lungo tempo³⁸, sono perfettamente accessibili, con volumi di traffico talvolta anche imponenti³⁹. A questo punto, la nostra riflessione ci porta ad interrogarci sulle ragioni di tale convivenza, e a formulare nel prossimo paragrafo alcune ipotesi esplicative.

5. Una convivenza difficile (ma non impossibile) da spiegare

Ipotizzando che vi sia una volontà dell'Attore Pubblico di intervenire sui profili di ambiguità messi in luce in precedenza, sul piano regolativo o giudiziario, una prima possibile spiegazione che possa dar conto della stabile e duratura convivenza dell'impianto abolizionista con le pratiche in questione

34 A tal riguardo, si vedano Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2004, n. 25464, in Cass. pen., 2004, p. 3577 e Cass. Pen., sez. III, 21 marzo 2006, n. 15158, richiamate in precedenza.

35 A tal riguardo, si veda la sentenza Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2015 n.17394 richiamata in precedenza.

36 Ad esempio, in Svezia una recente riforma (entrata in vigore a luglio 2025) ha vietato l'accesso a piattaforme che vendono contenuti sessuali personalizzati o su richiesta.

37 Si noti che alcune di queste piattaforme, come ad esempio OnlyFans, sono state oggetto di indagini e controversie giudiziarie su questioni fiscali, di verifica dell'età degli utenti o di diffusione illecita di contenuto, ma, a nostra conoscenza, non per reati legati al favoreggiamento/sfruttamento o induzione alla prostituzione.

38 Ad esempio: *Stripchat* è attivo dal 2016; *Chaturbate* è stato lanciato nel 2011; *LiveJasmin* è online dal 2001, *Cam4* è stato fondato nel 2007.

39 Per esempio, *Chaturbate* si è piazzata al 55° posto nella classifica dei siti più frequentati in Italia, con 27.9 milioni di accessi al mese – fonte: <https://interiorissimi.it/la-classifica-dei-100-siti-piu-visitati-in-italia/>

potrebbe essere riconducibile all'effettiva difficoltà d'azione del Regolatore, trattandosi nel più dei casi di servizi offerti da piattaforme la cui sede legale si trova fuori dai confini nazionali, o comunitari. Nonostante tale difficoltà sia oggettiva e contribuisca a rendere il ricorso allo strumento sanzionatorio tipico del diritto penale in concreto più complesso, (*in primis* alla stregua del principio di territorialità vigente in materia, a cui si aggiungono indubbe difficoltà connesse all'identificazione dei soggetti responsabili e alla complessità degli strumenti investigativi a tal fine necessari⁴⁰), riteniamo tuttavia probabile che essa giochi un ruolo piuttosto marginale. A sostegno di ciò, pare lecito sottolineare che, a nostra conoscenza, le questioni qui analizzate e discusse non sono mai giunte ad occupare un posto realmente di rilievo nel dibattito politico-sociale o parlamentare, come invece è avvenuto per questioni regolative inerenti altri settori della *gig economy*, come quello immobiliare (Higgins, Martellozzo, e Randelli 2023; Marinello 2023; Rossi e D'Addona 2025), del noleggio auto con conducente (Boitani e Colombo 2017; Caruso 2018; Scandola 2021) e del *delivery* (Forlivesi 2021; Martelloni 2021; Recchia 2021).

Se per un verso crediamo che gli elementi di natura tecnico-giuridica discussi poc'anzi possano aiutare ad inquadrare meglio la questione, d'altra parte restiamo però convinti che sia fondamentale prestare attenzione ad alcune dinamiche sociologiche che hanno avuto un impatto considerevole sul dibattito pubblico e, probabilmente, anche sulle attitudini del Regolatore. A questo proposito, Serughetti (2022) fa notare come, già da ben prima della rivoluzione digitale, il "mercato del sesso" italiano avesse avviato una radicale rivoluzione, innescata principalmente dall'intensificarsi dei flussi migratori internazionali. Dagli anni Ottanta in poi, infatti, l'arrivo di donne, uomini, persone trans di diversa provenienza ne avrebbe alterato profondamente la composizione, all'insegna di una maggiore varietà etnica, di genere, di intenti, di percorsi (Abbatecola 2019). Ed è proprio in questa fase che iniziò a manifestarsi uno dei volti più oscuri e problematici della mobilità globale, ossia la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Si avviò così una fase in cui la prostituzione divenne nuovamente un fenomeno visibile: non più nelle case di tolleranza, ma sulle strade; non più regolata dallo Stato, ma spesso in mano al racket di organizzazioni illegali. A fronte di questi cambiamenti, Balestrieri (2014) mostra come l'impianto abolizionista italiano iniziò ad essere percepito come inefficace, poiché ac-

40 Con riferimento al fenomeno del favoreggiamento della prostituzione *on line*, la dottrina ha evidenziato come normalmente "la gestione dei siti è tenuta da soggetti che utilizzano server stranieri e non figurano come intestatari del dominio, grazie ai servizi cosiddetti di anonimizzazione che li rendono invisibili allo Stato italiano. Gli strumenti investigativi sono complessi come rogatorie all'estero, intercettazioni di telefoni, e-mail e sms delle stesse persone che si prostituiscono, indagini patrimoniali volte ad accertare la vera destinazione del denaro" (Bonfanti & Di Nicola Travaglini, 2015, p.59).

cusato di non riuscire ad arginare il dilagare della prostituzione negli spazi urbani pubblici, e dei fenomeni criminali ad essa collegati. In un simile scenario, si fece largo un nuovo discorso politico centrato sulle questioni della sicurezza e dell'ordine pubblico, discorso che in poco tempo divenne parte integrante della coscienza collettiva. La difesa del decoro e la questione della prostituzione di strada (spesso peraltro sintomo, a sua volta, di altri problemi ben più profondi, come l'emarginazione sociale, la povertà, la tratta di esseri umani, la tossicodipendenza) vennero dunque identificati come i nuovi pilastri del dibattito sul tema, mentre passarono in secondo piano le questioni che avevano animato l'intento progressista originario alla base della legge Merlin. In tal modo, in effetti, il principale soggetto da tutelare non era più individuabile nella prostituta⁴¹, ma piuttosto nella collettività, ovvero nell'insieme di coloro che "subiscono" gli effetti del fenomeno, come la criminalità o l'offesa alla pubblica morale (Serughetti 2022).

Ad un'analisi più attenta, tali elementi sembrano in grado di fornire un ulteriore spunto di riflessione circa il nostro *puzzle* iniziale. Infatti, in un contesto in cui l'esercizio del meretricio viene inquadrato principalmente come un fenomeno legato all'ordine pubblico e al decoro urbano, è probabile che la proliferazione del mercato virtuale del sesso venga spesso percepita come un fatto in qualche modo positivo (o comunque non negativo), anche solo per la sua capacità d'innescare un processo di "migrazione" della prostituzione dalla strada ai canali digitali, in grado, questi ultimi, di rendere quasi invisibili al cittadino gli scambi tra sesso e denaro (Strizzolo 2012; Zappi 2022)⁴². Laddove si applica questo schema il lavoro sessuale *online* diventa una sorta di dispositivo di "igiene dello spazio pubblico" (Bernstein 2007), coerente con l'obiettivo prioritario di quelle amministrazioni che intendono eliminare le manifestazioni visibili della devianza dagli spazi urbani, piuttosto che regolare i fenomeni di scambio tra sesso e denaro in sé.

A fronte di ciò, pare lecito ipotizzare che la scarsa attenzione dell'Attore Pubblico verso le ambiguità ed i potenziali profili di illegittimità che caratterizzano l'industria del sesso virtuale derivino, almeno in parte, dall'interiorizzazione di questo *framework* socio-culturale, tale per cui ciò che resta ben nascosto – e che non turba l'ordine pubblico – non rappresenta un problema, o rappresenta un problema marginale (logica peraltro contraria alla

41 Anche se alcuni passi -perlomeno in linea teorica e con notevoli difficoltà d'implementazione- in questo senso sono stati mossi, ad esempio tramite la sottoscrizione del Protocollo di Palermo (Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale), che stabilisce obblighi per gli Stati di prevenire, reprimere, punire e proteggere le vittime della tratta (tra cui anche le vittime di sfruttamento della prostituzione), promuovendo la cooperazione internazionale su questo tema.

42 Peraltro, alcuni studi documentano come tali processi di "migrazione" dal mondo reale al mondo virtuale siano effettivamente consistenti, e abbiano determinato un aumento massivo della vitalità di forme segregate e a-spaziali della prostituzione (Löw e Ruhne 2009).

lettera e allo spirito della stessa legge Merlin). Che in Italia sia stata battuta questa strada, perlomeno in parte, è testimoniato dalla crescita esponenziale di provvedimenti amministrativi locali e territoriali atti a contrastare l'esercizio visibile del meretricio cui si è assistito nel corso dell'ultimo decennio (Giovannetti e Zorzella 2010), crescita che però, come visto, non è stata affiancata da alcuna iniziativa politica riformista a livello centralizzato. Il caso italiano pare invero non essere così isolato, poiché a simili conclusioni giunge anche Cox (2020) in uno studio sulla percezione del *sex work* virtuale nel contesto americano. Secondo l'autore, infatti, anche negli Stati Uniti, al netto delle notevoli differenze che sussistono nella regolazione del fenomeno rispetto all'Italia⁴³, la società ed i politici ritengono le operatrici del sesso *online* più "degne" o "tollerabili", perché è possibile collocarle metaforicamente in una "scatola" ed in uno "scaffale" in cui non sono così visibili dal pubblico. Al contrario, le prostitute del mondo reale non si adattano a quel modello perché sono le più visibili pubblicamente.

Come intuibile, un approccio centrato sulla "visibilità" del fenomeno rischia di lasciare poco spazio alla discussione sui principi e sul bene realmente tutelato dall'architettura normativa, che negli intenti originari del Legislatore italiano non era certamente (solo) l'ordine pubblico⁴⁴, ma, come ricordato, soprattutto, la dignità e la libertà di autodeterminazione della persona che si prostituisce⁴⁵. Nello specifico, se si sostiene che cedere prestazioni sessuali in cambio di denaro sia un'attività in ogni caso svilente per l'essere umano poiché mai frutto di una reale libera scelta, così come sancito dalla pronuncia n. 141/2019 della Corte Costituzionale richiamata in precedenza⁴⁶, allora non è chiaro perché ciò debba valere per la prostituzione in presenza fisica e non per i servizi digitali di cui si è discusso precedentemente.

43 Per un confronto comparatistico sulla disciplina della prostituzione volontaria in altri ordinamenti (Stati Uniti, Canada e altri Paesi europei) sia consentito ancora una volta il richiamo a PARISI F., *Prostituzione.*, cit., pp. 49-94.

44 Al contrario, Serughetti (2022) spiega come l'ordine pubblico fu una delle motivazioni di chi si schierava contro la riforma Merlin, e a favore del mantenimento del modello "regolamentista" in vigore prima del 1958.

45 Per una ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale sul bene giuridico tutelato in relazione al reato di favoreggiamento della prostituzione si rinvia, *ex multis*, a (Cadoppi 2019).

46 Tale presa di posizione della Consulta, come già precisato, è stata (a nostro avviso, a ragione) aspramente criticata dalla dottrina penalistica pressoché unanime; basti ai fini delle nostre riflessioni, richiamare le considerazioni di A. Cadoppi che, in relazione al riconoscimento della "dignità oggettiva" quale bene giuridico tutelato dalle fattispecie contenute nella legge Merlin ha auspicato: "piuttosto che cercare di ricorrere al "jolly" della "dignità oggettiva", che ammantava di un'aura "dignitosa" atteggiamenti moralistici se non autoritari, è meglio tornare al bene giuridico, ben consolidato in materia penale, della libertà sessuale, e in questi termini pensare a riforme legislative della materia, e ad applicazioni in via giudiziale del principio di offensività in concreto" (Cadoppi, 2020, p.13).

Tale apparente “duepesismo” rischia peraltro di alimentare disparità tra le *sex worker*, collocandole in una sorta di immaginaria “graduatoria” classista (che in letteratura viene chiamata “*whorearchy*”⁴⁷) nella quale chi svolge attività considerate più degne (in questo caso, chi lavora *online*) si trova nelle posizioni più alte e chi viene giudicato meno meritevole di rispetto (in questo caso, chi svolge attività nel mondo reale) si trova più in basso, peraltro ai margini della legalità. Avvalorare, anche indirettamente, uno schema simile sarebbe non solo altamente iniquo, ma avrebbe anche conseguenze nefaste per chi si trova a ridosso dei gradini più bassi della “classifica”, poiché ciò comporterebbe un ulteriore aggravio della stigmatizzazione cui sono sottoposte ed un incremento della loro già problematica marginalizzazione, esponendole ancor più ai pericoli, come l’abuso, la molestia o la violenza, che già caratterizzano le attività prostitute, soprattutto quando queste ultime sono criminalizzate (Nocella 2024a).

6. Considerazioni conclusive

Purtroppo in Italia da lungo tempo il “mercato del sesso” si è rivelato un campo d’indagine negletto dei rapporti fra diritto e società (Zeno-Zencovich 2007), e rimane un tema estremamente divisivo nel dibattito culturale. Si tratta invero di un terreno alquanto scivoloso anche per i *policy maker* che, proprio per questi suoi tratti, probabilmente negli anni della rivoluzione digitale si sono dimostrati poco responsivi di fronte al cambiamento. L’immobilismo dell’Attore Pubblico si concretizza poi in atteggiamenti che, perlomeno ad un primo sguardo, possono apparire contraddittori e contraddistinti da una sorta di “doppia morale”, applicata al lavoro sessuale *online* e alla prostituzione *offline*: con esiti a volte paradossali. In effetti, da una parte, la legge italiana – pur ritenendo lecita l’attività di prostituzione – condanna tutto ciò che la circonda (Verdolini 2012), tanto che alcune delle fattispecie di reato collegate ad essa finiscono concretamente per essere applicate a persone che hanno relazioni private con le *sex worker* – ad esempio, coinquiline o partner affettivi (Garofalo Geymonat e Selmi 2022)–, con l’accusa di favorirne o sfruttarne l’attività di meretricio. Al contempo, però, nel mondo virtuale molte delle piattaforme che rendono materialmente possibile l’“incontro” tra domanda ed offerta di servizi sessuali da remoto sembrano appartenere stabilmente ad una sorta di “limbo” giuridico, all’interno del quale talvolta si assiste ad alcune – sporadiche – condanne, che però non paiono mettere in minima discussione le logiche con cui piccoli e grandi *player* del mercato forniscono i loro servizi, anche su larga scala.

⁴⁷ Per la genesi di questa espressione, si veda l’articolo intitolato “The honest courtesan” (Autrice: Maggie McNeill). Fonte: <https://maggiemcneill.com/2012/05/10/whorearchy/>

Si tratta di piattaforme e servizi digitali sempre più evoluti, attraverso cui avvengono scambi tra prestazioni sessuali a distanza e denaro, con varie possibilità d'interazione tra utente e lavoratore sessuale, in una scala che oscilla dalla meno indiscreta (intraprendere una conversazione) alla più invasiva (azionare, da remoto, oggetti sessuali direttamente a contatto col corpo della persona collegata a distanza). Certamente, come sottolineato, lo scarso attivismo dell'Attore pubblico si deve in parte a difficoltà d'intervento concrete, in un settore in cui le piattaforme principali hanno quasi tutti sede legale all'estero. D'altra parte, restiamo altresì convinti che, così come molti di coloro che animano il dibattito in questo campo, anche l'Attore Pubblico risulti almeno in parte ostaggio di una cornice politico-culturale che mette al primo posto la tutela dell'ordine pubblico, che l'industria digitale "turba" meno rispetto alla prostituzione in strada, ordine pubblico che talvolta riesce persino a favorire, innescando processi di "migrazione" dalle strade al *sex work* digitale (Löw e Ruhne 2009; Zappi 2022). Un simile approccio rischia però di lasciare poco spazio alla disamina di temi di natura valoriale (Bernstein 2007; Cox 2020), alimentando visioni contrapposte tra ciò che accade fuori e ciò che accade attraverso lo schermo del computer, intrappolando al contempo coloro che operano nel mondo reale nei gradini più bassi dell'ideale classifica di dignità e rispettabilità delle *sex worker* ("whorearchy"), con il rischio che ciò attiri verso di loro ulteriore stigma sociale e determini un progressivo slittamento verso il basso delle loro condizioni di "lavoro" (Nocella 2024a).

Sul piano operativo, a nostro avviso andrebbe valutata l'opportunità di trovare una logica regolativa omogenea e coerente, che possa sgomberare il campo da ogni eventuale dualismo aprioristico tra *online* e *offline*. Sotto questo profilo, pare fondamentale tornare a ragionare sui principi, incoraggiando lo sviluppo di un dibattito sui diritti dei soggetti che popolano questo mercato e su cosa significhino lavoro e dignità personale (e su chi debba o possa stabilirlo) in un mondo, quello di piattaforme e social media, in cui la valorizzazione del capitale economico si impone come una regola imperante (Mezzadra et al. 2024), l'autorappresentazione del corpo diviene sempre più sessualizzata (Drenten et al. 2020) e la crescente spettacolarizzazione del medesimo alimenta un costante processo di revisione del concetto di "buon costume", tale per cui la linea di confine tra ciò che è accettabile e ciò che viola il comune senso del pudore è sempre meno identificabile (Bandelloni 2022).

Inoltre, in linea con Zeno-Zencovich (2007), riteniamo che andrebbe elaborata un'attenta riflessione su cosa si intenda per prostituzione (quando essa sia frutto di una scelta libera, volontaria e consapevole), e su come tale concetto possa mutare nel tempo con il diffondersi di nuove forme d'interazione mediate dal computer. A tal proposito, la diffusione tramite le piattaforme di un'ormai radicata cultura dell'auto-imprenditorialità (Hsieh e Wu

2019; Kraus et al. 2019; Sahut, Iandoli, e Teulon 2021), che si esprime anche nel settore del *sex work* (Bleakley 2014; Pezzutto 2019; Swords, Laing, e Cook 2023)⁴⁸, rende sempre più urgente riflettere sui temi della libertà sessuale e dell'autodeterminazione del corpo (Atkinson 2022; Hamilton et al. 2023), ponendo in ulteriore discussione l'assunto sostenuto dalla dottrina, sul piano giuridico⁴⁹, e dal femminismo radicale (Dworkin 1987; Farley 2004; Fraterrigo 2012; MacKinnon 1989; Stark e Whisnant 2004), sul piano culturale, secondo cui le attività prostitutive sono intrinsecamente svianti della dignità personale, in quanto mai frutto di libere scelte. In questo senso, a nostro modo di vedere, sarebbe auspicabile un intervento da parte del legislatore, volto a normare molte delle attività afferenti al mercato del sesso digitale (Cowen e Colosi 2020; Nocella 2024a); in attesa di ciò, la permanenza in un limbo tra liceità e illiceità contribuisce ad alimentare il livello di marginalizzazione sociale di chi lavora nel settore (DeLacey 2024; Nocella 2024b; Stutz et al. 2024; Zappi 2022).

Il nostro lavoro, in larga parte ricostruttivo, potrebbe trarre un significativo beneficio da future ricerche empiriche. Per esempio, l'impiego di metodi qualitativi, come il focus group, sarebbe utile per comprendere meglio le percezioni di *policy maker*, magistrati, imprese che operano nel settore, consumatori e lavoratori sessuali: a tal riguardo, siamo convinti che, dall'interazione tra questi soggetti e dalla ricostruzione delle loro mappe cognitive, potrebbero emergere elementi preziosi per ri-orientare il dibattito pubblico su temi più costruttivi e centrati sui contenuti. Questo risulta vitale per mettere in moto quei meccanismi democratici che consentono di modificare l'infrastruttura normativa italiana in modo da renderla sempre più recettiva verso i cambiamenti sociali.

Bibliografia

- Abbatecola, E. (2019), *Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Torino (IT), Rosenberg and Sellier.
- Atkinson, T. (2022), *Sex-e-Work: An Exploration on the Rise of OnlyFans as a Space for Sexually Explicit Content*, M.A. dissertation, Carleton University, Ottawa, Ontario.
- Bacco, F. (2011), La prostituzione di fronte al diritto penale, in Pulitanò, D., eds, *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale della persona*, Torino (IT), Giappichelli, pp. 301–11.

⁴⁸ Auto-imprenditorialità che invero si esprime in forme perlopiù precarie e liminali (Bosworth 2022; Easterbrook-Smith 2023; Rand 2018).

⁴⁹ Si vedano le note 13 e 14.

- Balestrieri, D. (2014), Prostituzione e diritto penale nell'ordinamento italiano, in Cadoppi, A., eds, *Prostituzione e Diritto Penale*, Roma (IT), Dike Giuridica Editrice, pp. 272–80.
- Ballarotto, G., Zavattini G.C. (2023), La dipendenza dai videogiochi e dalla pornografia online in adolescenza: un invito alla discussione, *Psicologia clinica dello sviluppo*, 3/2023, pp.417–18.
- Bandelloni, G. (2022), Sex work e spettacolo: tra liceità dell'oggetto e della causa e giudizio morale, *Lavoro e diritto, Rivista trimestrale*, 4, pp.729–48.
- Barbagli, M. (2020), *Comprare piacere. Sessualità e amore venale dal Medioevo a oggi*, Bologna (IT), Il Mulino.
- Berg, H. (2016), 'A scene is just a marketing tool': alternative income streams in porn's gig economy, *Porn Studies*, 3, 2, pp.160–74.
- Bernstein, E. (2007), *Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex*, Chiucago (US), University of Chicago Press.
- Bleakley, P. (2014), "500 Tokens to Go Private": Camgirls, Cybersex and Feminist Entrepreneurship, *Sexuality and Culture* 18, 4, pp.892–910.
- Boitani, A., Colombo, S. (2017), Taxi, Ncc, Uber: scontro finale o alba di coesistenza?, *Mercato Concorrenza Regole*, 1, pp.61–78.
- Bonfanti, V., Di Nicola Travaglini, P. (2015), *I reati in materia di prostituzione*, Milano (IT), Giuffrè Editore.
- Bosworth, J. N. (2022), Sex workers on OnlyFans: an exploratory investigation of services accessibility, psychosocial influences, and online culture, Rutgers University (New Jersey US), Ph.D dissertation.
- Cadoppi, A. (2014), *Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive*, Roma (IT), Dike Giuridica Editrice.
- Cadoppi, A. (2019), Dignità, prostituzione e diritto penale Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin, *Archivio Penale*, 1, pp.43.
- Cadoppi, A. (2020), Il "bicchiere mezzo pieno" Un tentativo di lettura costruttiva delle Sentenze della Corte costituzionale in tema di favoreggiamento della prostituzione, *Archivio Penale*, 3, pp.1–13.
- Canestrini, E. (2018), Realtà virtuale, teledildonics, wereable technologies e sexbot. Le nuove frontiere della sessualità digitale, in C. Cipolla e E. Canestrini, eds, *La dissoluzione della sessualità umana nell'era digitale*, Milano (IT), Franco Angeli, pp. 302–21.
- Capecchi, S., Ruspini, E. (2009), *Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex*, Milano (IT), Franco Angeli.
- Caruso, E. (2018), Regolazione del trasporto pubblico non di linea e innovazione tecnologica. Il caso Uber, *Il diritto dell'economia*, 31, 95, pp.223–64.
- Cooper, A. L. (1998), Sexuality and the internet: Surfing into the new millennium, *Cyberpsychology and Behavior*, 1, 2, pp.187–93.

- Cowen, N., Colosi, R. (2020), Sex work and online platforms: what should regulation do?, *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 10, 2, pp.284–303.
- Cox, O. R. (2020), The “Whorearchy”: Webcamming and Prostitution, Society and Politics, *Albany Law Review*, 84, 2, pp.509-536.
- Cunningham, S., Kendall, T.D. (2011), Prostitution 2.0: The changing face of sex work, *Journal of Urban Economics* 69, 3, pp.273–87.
- Cunningham, S., Sanders, T., Scoular, J., Campbell, R., Pitcher, J., Hill, K., Valentine-Chase, M., Melissa, C., Aydin, Y., Hamer, R. (2018), Behind the screen: Commercial sex, digital spaces and working online, *Technology in Society*, 53, pp.47–54.
- Danna, D. (2002), *Cattivi costumi: Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (Università degli Studi di Trento), 25, pp.4-86.
- DeLacey, H. (2024), The Struggle with Stigma in Sex Work, in R. S. Graham, S. G. Humer, C. Seungeu, e V. Nagy, eds, *The Routledge International Handbook of Online Deviance*, London (UK), Routledge, pp. 286–307.
- Delacoste, F., Alexander, P. (1987), *Sex work : writings by women in the sex industry*, New Jersey (US), Cleis Press.
- Drenten, J., Gurrieri, L., Tyler, M., Correspondence, J., Drenten, Q. (2020), Sexualized labour in digital culture: Instagram influencers, porn chic and the monetization of attention, *Gender, Work & Organization*, 27, 1, pp.41–66.
- Dworkin, A. (1987), Pornography Is a Civil Rights Issue for Women, *Journal of Law Reform*, 21, 1, pp.55-67.
- Easterbrook-Smith, G. (2023), OnlyFans as gig-economy work: a nexus of precarity and stigma, *Porn Studies*, 10, 3, pp.252–67.
- Farley, M. (2004), “Bad for the Body, Bad for the Heart”: Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized, *Violence Against Women*, 10, pp.1087–1125.
- Forlivesi, M. (2021), Retribuzione e inquadramento nel contratto collettivo aziendale c.d. Just Eat, *Labour & Law Issues*, 7, 1, pp.175-187.
- Fraterrigo, E. (2012), Carolyn Bronstein. Battling Pornography: The American Feminist Anti-Pornography Movement, 1976–1986, *The American Historical Review*, 117, 4, pp.1262–63.
- Garofalo Geymonat, G., Selmi, G. (2022), Ripensare prostituzione e lavoro sessuale: una mappa critica del campo, in G. Garofalo Geymonat e G. Selmi, eds, *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Torino (IT), Rosenberg e Sellier, pp. 7-23.
- De Gioannis, E., Casnici, N., Sigala, E. (2025), Online Sex Work and Subscription-Based Digital Platforms: A Scoping Review on Current Research on the Theme, *The Journal of Sex Research* published online (31 gennaio 2025).

- Giovannetti, M., Zorzella, N. (2010), Lontano dallo sguardo, lontano dal cuore delle città: la prostituzione di strada e le ordinanze dei sindaci, *Mondi Migranti*, 2010/1, pp.47–82.
- Guerreschi, C. (2022), *Pornodipendenza : la sofferenza dietro l'apparenza : un approccio alla valutazione e al trattamento della dipendenza da pornografia*, Milano (IT), FrancoAngeli.
- Hakim, C. (2012), *Honey Money*, London (UK), Penguin.
- Hamilton, V., Soneji, A., McDonald, A., Redmiles, E. (2023), “Nudes? Shouldn't I charge for these?": Motivations of New Sexual Content Creators on OnlyFans, *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp.1-14.
- Hardy, K., Kingston, S., Sanders, T. (2010), *New Technologies, New Territories: Using the Internet to Connect with Sex Workers and Sex Industry Organizers*, London (UK), Routledge.
- Hausbeck, K., Brents, B. (2009), McDonaldization of the Sex Industries: The Business of Sex, in Ritzer, G., eds, *McDonaldization*, Thousand Oaks (US), Pine Forge Press, pp.102–118.
- Higgins, T., Martellozzo, F., Randelli, F. (2023), *Airbnb and the City: Comparative Analysis of Short-Term Rentals policies in Florence (Italy)*, working paper (https://econpapers.repec.org/paper/frzwpaper/wp2023_5f10.rdf.htm)
- Ying Jiun, H., Jim Wu, Y. (2019), Entrepreneurship through the platform strategy in the digital era: Insights and research opportunities, *Computers in Human Behavior*, 95, pp.315–23.
- Khan, U. (2017), Let's Get It on: Some Reflections on Sex-Positive Feminism, *Women's Rights Law Reporter*, 38, 3–4, pp.346–54.
- Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Lukas Kallinger, F., Spitzer, J. (2019), Digital entrepreneurship: A research agenda on new business models for the twenty-first century, *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 25, 2, pp.353–75.
- Leigh, C. (1997), Inventing Sex Work, in Nagle, J., eds, *Whores and Other Feminists*, New York (US), Routledge, pp. 223–31.
- Lick, E. G. (2000), Sex positive: Feminism, queer theory, and the politics of transgression, *Feminist Review*, 64, 1, pp.19–45.
- Löw, M., Ruhne, R. (2009), Domesticating Prostitution: Study of an Interactional Web of Space and Gender, *Space and Culture* 12, 2, pp.232–49.
- MacKinnon, C. A. (1989), Sexuality, pornography, and method: “Pleasure under patriarchy”, *Ethics*, 99, 2, pp.314–46.
- Macrelli, R. (1981), *L'indegna schiavitù*, Roma (IT), Editori riuniti.
- Mantovani, F. (1959), La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2,1, pp.705–723.

- Marinello, A. (2023), Le piattaforme digitali della sharing economy e il regime fiscale italiano delle locazioni brevi: il caso Airbnb, *Rivista di Diritto Tributario*, 3, pp.86–118.
- Martelloni, F. (2021), Quali diritti sindacali per le Unions dei riders?, *Labour & Law Issues*, 7, 1, pp.211-220.
- Martson, M. (2020), OnlyEmployees: Ending the Misclassification of Digital Sex Workers in the Shared and Gig Economy, *The American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 29, 1, pp.89–122.
- Mezzadra, S., Cuppini, N., Frapporti, M., Pirone, M. (2024), *Capitalism in the Platform Age*, Cham (CH), Springer International Publishing.
- Nocella, R. R. (2024a), Global sex work in the twentieth-century gig economy: Empowering adult content creators through labour recognition, in Phipps, C., eds, *Histories of Sex Work Around the World*, London (UK), Routledge, pp.215–32.
- Nocella, R. R. (2024b), The stigma around porn work: inhibiting the enforcement of health and safety regulations, *Porn Studies*, 12, 3, pp.411-429.
- Padovani, T. (2015), *Disciplina penale della prostituzione*, Pisa (IT), Pisa University Press.
- Pais, I., Provasi, G. (2015), Sharing Economy: A Step towards the Re-Embeddedness of the Economy?, *Stato e Mercato*, 3, pp.347–78.
- Parisi, F. (2018), *Prostituzione, aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, Torino (IT), Gappicchelli.
- Pezzutto, S. (2019), From Porn Performer to Pornpreneur: Online Entrepreneurship, Social Media Branding, and Selfhood in Contemporary Trans Pornography, *AG About Gender - International Journal of Gender Studies*, 8, 16, pp.30–60.
- Pitch, T. (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Milano (IT), Feltrinelli.
- Queen, C., Comella, L. (2008), The Necessary Revolution: Sex-Positive Feminism in the Post-Barnard Era, *The Communication Review*, 11, 3, pp.274–91.
- Ramella, F., Manzo, C. (2019), *L'economia della collaborazione. Le nuove piattaforme digitali della produzione e del consumo*, Bologna (IT), Il Mulino.
- Rand, H. (2018), Selling sexual services in the digital age: Flexible work opportunities for the self-employed entrepreneur or precarious unregulated labour?, in Dewey S., I. Crowhurst, e C. Izugbara, eds, *Routledge International Handbook of Sex Industry Research*, London (UK), Routledge, pp.556-568.
- Rand, H. M., e Stegeman, H. M., (2023), Navigating and resisting platform affordances: Online sex work as digital labor, *Gender, Work & Organization*, 30, 6, pp.2102–2118.

- Recchia, G. A. (2021), L'Accordo integrativo aziendale Just Eat Takeaway: quando la gig economy (ri)trova la subordinazione e il sindacato, *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, LXXII, 3, pp.449–63.
- Rossi, I., D'Addona, S. (2025), The impact of Airbnb on long-term rentals, population, and college enrollments: Empirical evidence from an Italian university town, *Tourism Economics*, 31, 8, 1674-1701.
- Sahut, J. M., Iandoli, L., Teulon, F. (2021), The age of digital entrepreneurship, *Small Business Economics*, 56, 3, pp.1159–1169.
- Scandola, S. (2021), Ancora su Uber: il dilemma del giudice e l'inerzia del legislatore, *Mercato Concorrenza Regole*, 2, pp.395–422.
- Sereni, A. (2020), Il controllo penale della prostituzione tra etica ed economia. La valenza post-ideologica dell'autoresponsabilità, *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, 1–2, pp.2015–2251.
- Serughetti, G. (2022), Riflessioni critiche sulle alternative politico-normative sulla prostituzione in Italia, in Garofalo Geymonat G., Selmi, G., eds, *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Torino (IT), Rosenberg e Sellier, pp.25–48.
- Stark, C., Whisnant, R. (2004), *Not For Sale: Feminists Resisting Prostitution and Pornography*, North Melbourne (AU), Spinifex Press.
- Strizzolo, N. (2012), La prostituzione online, in C. Cipolla e E. Ruspini, eds, *Prostituzioni visibili e invisibili*, Milano (IT), Franco Angeli, pp. 287–311.
- Stutz, C., Gomes, N., Ramsey, L.R., King, T. K., Jackson, T.E., Martins, S. E. (2024), “We Hate Sex Workers in this Country”: Stigma in Online Sex Work, *Sexuality and Culture*, 28, 3, pp.1085–1107.
- Swords, J., Laing, M., Cook, I. R. (2023), Platforms, sex work and their interconnectedness, *Sexualities*, 26, 3, pp.277–97.
- Verdolini, V. (2012), Quadro legislativo nazionale ed internazionale in materia di prostituzione e lotta alla tratta, in C. Cipolla e E. Ruspini, eds, *Prostituzioni visibili e invisibili*, Milano (IT), Franco Angeli.
- Woodcock, J., Graham, M. (2020), *The gig economy: a critical introduction*, Cambridge (UK), Polity Press.
- Zappi, M. C. (2022), *Oltre la camera: Sex work online, carriera morale e stigma nell'era del cybersex*, Padova (IT), Edizioni Diodati.
- Zeno-Zencovich, V. (2007), “Sex and the contract” dal mercimonio al mercato, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 61, 4, pp.1191–1228.

